FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N. 41 del 23 Maggio 2019

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A DEL 16 MAGGIO 2019)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F.;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 40 quater
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati;
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia;
e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia;
d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità.

I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A DEL 16 MAGGIO 2019)

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 102/A del 17 aprile 2019; - ritenuto opportuno modificare l'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)

REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI

Art 5.6 – Disposizioni specifiche per calciatore dilettante

Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A DEL 16 MAGGIO 2019)

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico;

- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00).

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° Luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)

b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e all'art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 gennaio 2020, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che

richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro venerdì 31 gennaio 2020, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro martedì 31 marzo 2020, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)

- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)

- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da mercoledì 1° luglio 2020.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giovedì 12 dicembre 2019.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00).

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A DEL 21 MAGGIO 2019)

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLE FASI FINALI NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 DI CALCIO A CINQUE 2018/2019 (CESENA - FORLI', DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019)

Il Presidente Federale,

Preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare della fase finale nazionale Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque 2018/2019 (Cesena - Forlì, dal 31 maggio al 2 giugno 2019);

ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un'ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo; 2 gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 52 DEL 21 MAGGIO 2019)

Oggetto: Definizione agevolata delle liti pendenti - Circolare n. 10/2019 Agenzia delle Entrate..

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 52 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. TERMINE ULTIMO PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019

Si rammenta che Venerdì **31 maggio (ore 19.00)** si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F. per il tesseramento dei calciatori/calciatrici **"giovani dilettanti"** per la corrente STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019

3.1.2. TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI

Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall'Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso per eventuali chiarimenti.

Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi tesserati a tutti gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica.

3.1.3. CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

- **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE**

- **TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI**

- **CAMBIO DI SEDE SOCIALE**
  (tra comuni confinanti e tra Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno **DUE Stagioni Sportive**)

- **CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE**
  (tra comuni confinanti e tra Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno **DUE Stagioni Sportive**)

- **FUSIONI**
  (tra comuni confinanti o appartenenti alla stessa Provincia e tra Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno **DUE Stagioni Sportive**)

- **SCISSIONI** (Società affiliata alla F.I.G.C. da almeno **DUE Stagioni Sportive** ed **esclusiva separazione tra settori diversi dell'attività sportiva** - calcio maschile - calcio femminile - calcio a cinque)

Le Società interessate ai cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale, alle fusioni e scissioni, **dovranno richiedere l'apposito modulo allo scrivente Comitato Regionale**.

- disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14

Tutte le richieste **dovranno pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale**, per l'esame preliminare, entro e non oltre il **21 GIUGNO 2019**.

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale* - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14

- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

*(**N.B.** le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da della F.I.G.C.)*

- **atto costitutivo ORIGINARIO** (**n.b.** vecchia denominazione sociale)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

a) **Si richiama l'attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per** cambi di denominazione sociale, trasformazione di Società, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, fusioni e scissioni:

- i verbali dovranno riguardare le **ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI**; **non avendo titolo** a deliberare i cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede sociale, alle fusioni e scissioni, i soli Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;

- DENOMINAZIONE SOCIALE: agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società**,** l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società oggetto del cambio, l'inserimento di una aggettivazione che deve **SEMPRE PRECEDERE la** denominazione e non seguire la denominazione;

- la tipologia* (cit. SIGLA es. "A.S.D.") **deve PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

  *Tipologie delle Società

  A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
  A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
  S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
  G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
  S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
  C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
  F.C.D. = Football Club Dilettantistico
  A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
  U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
  U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
  POL.D.= Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia* della Società (come sopra riportata), va **SEMPRE** indicata, ai sensi della succitata normativa

Inoltre si precisa che :

- **la sigla** (tipologia sociale) deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "**POL.D.**"= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili :

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti**;

"**NUOVA**" , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"**RINASCITA**" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").
(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI** XXX – **GIOVANILE** XXX – BOYS XXX – **JUNIOR** XXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- **NON SONO AMMESSE** denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- **NON SONO AMMESSE** denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale* - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione, ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

  *(**N.B.** le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)*

- **atto costitutivo ORIGINARIO** (**n.b.** vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'ART. 2500 sexies del Codice Civile.

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI (art. 17 delle N.O.I.F.)

SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione sociale** *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale* - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14

- **verbale dell'Assemblea <u>generale</u> dei soci che ha deliberato <u>la trasformazione</u>**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione **ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

  *(**N.B.** la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale <u>deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.</u>)*

- **atto costitutivo <u>ORIGINARIO</u>** (**n.b.** vecchia denominazione) **ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE**

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE**

<u>Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)</u>

N.B. L'ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

CAMBI DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 18 N.O.I.F.)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (art. 18 N.O.I.F.)

<u>Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE</u> NON ANNO SOLARE <u>e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI</u> (NON ANNO SOLARE) <u>, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.</u>

<u>NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE</u>

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di sede sociale** *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale* - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14

- **verbale dell'Assemblea <u>generale</u> dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

  *(**N.B.** le delibere delle Società inerenti il cambio di denominazione sociale <u>devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.</u>)*

- **atto costitutivo <u>ORIGINARIO</u>** (**n.b.** vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA SEDE SOCIALE**

<u>Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)</u>

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 17 e art. 18 N.O.I.F)

VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE

Le domande in oggetto possono essere richieste soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune, è confinante con quello di provenienza della Società (art. 17 e art. 18 N.O.I.F)

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE NON ANNO SOLARE e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO SOCIALE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda per cambio di denominazione e sede sociale** *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale* - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14
- **verbale dell'Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

  *(**N.B.** la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)*
- **atto costitutivo ORIGINARIO** (**n.b.** vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA' RESPINTA D'UFFICIO

- **statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA SOCIETÀ SORGENTE

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE NON ANNO SOLARE e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE), non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione o di scissione.

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **modulo di domanda di fusione fra società** *(da richiedere allo scrivente Comitato Regionale* - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14
- **verbali assembleari generale dei soci - DISGIUNTI - delle Società che hanno deliberato la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**

  *(**N.B.**le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)*
- **verbale assembleare generale dei soci - CONGIUNTO- delle Società che richiedono la fusione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI**
- **NUOVO atto costitutivo**
- **NUOVO statuto della società sorgente dalla fusione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto **a)**

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F. comma 6)

VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE (NON

ANNO SOLARE) e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE) , non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione o di scissione.

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire **la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto **UNA** conserva l'anzianità di affiliazione. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- **verbale dell'assemblea generale dei soci che ha deliberato la scissione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI**

  *(**N.B.** le delibere delle Società inerente la scissione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.)*

- **domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata dalla documentazione di rito:**
  - ✓ NUOVO atto costitutivo
  - ✓ NUOVO statuto della società
  - ✓ disponibilità campo sportivo
  - ✓ tassa di affiliazione
- **in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l'elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione**

Le modalità sono le stesse riportate nel punto **a)**

ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

- **Lunedì 15.00 – 17.00**
- **Mercoledì 10.00 – 12.00**

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al numero 080.5699011 o l'interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all'indirizzo e-mail **calciofemminile.puglia@lnd.it**.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23/05/2019.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile

Vito Tisci